

Condizioni Generali di somministrazione di Gas Naturale e / o Energia Elettrica in vigore dal 01-01-2019

1. Oggetto

1.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica e gas naturale, in base a quanto indicato dal Cliente nella richiesta di fornitura. Pertanto, le presenti condizioni si applicheranno per intero, nel caso il Cliente aderisca ad entrambe le forniture, o limitatamente alla parte relativa all'unica fornitura scelta dal Cliente.

1.2 ENERBI Srl somministrerà al Cliente i quantitativi di gas naturale necessario al soddisfacimento del proprio fabbisogno al Punto di Riconsegna. La somministrazione avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall'ARERA.

1.3 ENERBI Srl somministrerà al Cliente l'energia elettrica necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di Prelievo ("POD"), tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione. Pertanto:

- L'energia elettrica consegnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente per il POD interessato;
- Il Cliente dà atto con la sottoscrizione della Richiesta che il sito è già regolarmente connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi e che le richieste modalità di consegna e prelievo dell'energia elettrica necessaria per i propri fabbisogni risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto.

2. Conclusione del Contratto ed inizio della somministrazione

1. Il Cliente, mediante la sottoscrizione della Richiesta di fornitura e delle Condizioni Particolari, ovvero attraverso altre legittime modalità di adesione a distanza, manifesta l'intenzione di acquistare energia elettrica e/o gas naturale da ENERBI Srl; nel caso in cui il Cliente sia stato contattato con tecniche di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero in caso di richieste effettuate attraverso il sito internet, entro il termine di 10 giorni lavorativi, può revocare detta Richiesta, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. La raccomandata a.r. si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro i suindicati termini.

2. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui ENERBI Srl comunica la propria accettazione, che avverrà mediante l'attivazione della fornitura stessa. **Per la fornitura di Gas e/o Energia Elettrica in mercato libero**, la durata del contratto è a tempo indeterminato. La durata delle condizioni economiche è **di 12 mesi**. Trascorso tale periodo, in assenza di formale recesso da parte dell'utente, il contratto si intende rinnovato alle condizioni economiche praticate dalla società a tale data.

3. Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati dal Cliente verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Articolo. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti.

4. ENERBI Srl si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla Richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching nel caso il Cliente risulti per morosità nel momento della richiesta medesima e/o risulti precedentemente moroso nei confronti della ENERBI Srl, nonché per ogni caso giustificato motivo.

3 Servizi di Dispacciamento, Trasmissione e Distribuzione: corrispettivi e manleva

3.1 Il cliente conferisce a ENERBI Srl tutti i mandati alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di Dispacciamento, Trasmissione e Distribuzione, accettandone i corrispettivi e rilasciandone ampia manleva.

3.2 In particolare, con riferimento a quanto definito dalla disciplina regolamentare vigente in materia di dispacciamento dell'energia elettrica e di approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, saranno addebitati al Cliente i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 11/06. Detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base ai fattori determinati nella tabella 8 di cui all'allegato A della Delibera ARERA n. 11/06. Saranno, inoltre, posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero, di importo pari a quelli previsti dall'ARERA e/o richiesti dal relativo distributore locale. Ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, saranno posti a carico del Cliente con la decorrenza, la modalità e nella misura stabilite dalle stesse Autorità. Parimenti, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di Dispacciamento, Trasmissione e Distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalle Autorità competenti.

3.3 Il cliente conferisce a ENERBI Srl mandato irrevocabile per la conclusione e l'esecuzione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione relativi a ciascun PDR, O POD, anche ai sensi dell'Art. 5 (contratto per il servizio di dispacciamento) dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 11/06 e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi della normativa vigente. Il Cliente si impegna altresì a collaborare e a consegnare tutte le informazioni e i documenti necessari o utili a tale scopo, nel formato richiesto e con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alle relative scadenze imposte in forza di obblighi di legge o di contratto.

3.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare ENERBI Srl per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare alla stessa nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al presente Articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

4 Rilevazione dei consumi

4.1 Il servizio di misura dei consumi presso ciascun PDR e/o POD avverrà nel rispetto della normativa vigente. La fatturazione dei corrispettivi potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da ENERBI Srl sulla base dei suddetti criteri, con conguaglio alla successiva lettura o autovettura

4.2 La lettura del contatore gas verrà effettuata almeno una volta l'anno, per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno; almeno una volta ogni 6 mesi per i Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; una volta al mese per i Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi storici sono inferiore del 90% ai consumi medi mensili. La lettura del contatore di energia elettrica verrà effettuata almeno una volta l'anno per i Clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30KW, almeno una volta al mese per i Clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30KW.

4.3 Per tutta la durata del contratto, il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso ai contatori da parte del personale incaricato per la lettura. In caso di mancata lettura del contatore nelle periodicità previste, ENERBI Srl, ove previsto dalla vigente normativa, fornirà al Cliente, nella prima fattura emessa, informazioni sulle cause che hanno impedito la lettura. Se la mancata lettura è dipesa da colpa o assenza del cliente, si potrà sospendere la somministrazione. In caso di mancata lettura di un contatore accessibile nelle periodicità previste, e dove tale incombenza sia prevista a carico di ENERBI Srl, la stessa riconoscerà al Cliente, nella conseguente fattura di acconto, un indennizzo automatico pari a € 30.00.

4.4 Nel caso di cessazione della fornitura da parte di ENERBI Srl, la stessa addebiterà o accrediterà al Cliente eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione relativi alla lettura finale.

4.5 E' facoltà del Cliente effettuare l'autolettura del contatore e comunicarla nel termine e con la modalità stabiliti. L'autolettura sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso.

5 Condizioni Economiche delle somministrazioni GAS

5.1 Lavori a preventivo per allacciamento: si fa riferimento al preventivo comunicato dall'impresa di distribuzione.

5.2 Attivazione della fornitura: si fa riferimento ai prezzi praticati dai singoli distributori.

5.3 Accertamento documentale di cui alla del. ARERA n. 40/14: € 47,00 + IVA per potenzialità dell'impianto fino a 34,8 kW
€ 50,00 + IVA per potenzialità dell'impianto fino a 116 kW
€ 60,00 + IVA per potenzialità dell'impianto oltre i 116 kW

5.4 Deposito Cauzionale: Vedi punto 8

5.5 Costo del Gas

Per quanto riguarda il costo del gas naturale, saranno applicate le condizioni economiche definite dall'AEEG per gli utenti in maggior tutela, e riportate di seguito: ai sensi della delibera AEEG n. 159/08 (RTDG), n. 64/09 (TIVG) e n. 79/09 sono state determinate le condizioni economiche di fornitura, le quali sono date dalla somma delle seguenti componenti:

1. Tariffa obbligatoria della distribuzione articolata in una quota variabile QVD e in una quota fissa QF;
2. Corrispettivo variabile relativo alla materia prima QMP (costituito da una componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso Cmem, da una componente QVD, da una componente CCR, da una componente GRAD, da una componente Cpr), da una componente relativa al trasporto Qt e da una componente relativa allo stoccaggio QS;
3. Corrispettivo relativo alla vendita al dettaglio QVD articolata in una quota fissa ed una quota variabile.

a. OFFERTA FIX

Per tutta la durata del contratto viene offerto un prezzo fisso per la componente Materia Prima (con un PCS di 38,52 MJ/Smc), pari a:

VEDI "ALLEGATO A"

b. OFFERTA FIX ALTRI USI (P. IVA)

Per tutta la durata del contratto viene offerto un prezzo fisso per la componente Materia Prima (con un PCS di 38,52 MJ/Smc), pari a:

VEDI "ALLEGATO A"

c. OFFERTA VARIABILE C_{MEM} + SPREAD

Per tutta la durata del contratto, si farà riferimento al prezzo della "componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso Cmem" pubblicato trimestralmente dall'ARERA, a cui viene aggiunto un SPREAD pari a:

*SPREAD: 5,0 cent€/Smc
QUOTA FISSA: 60,00 €/anno*

5.6 Condizioni Economiche per la fornitura di Energia Elettrica

5.7 Lavori a preventivo per allacciamento: si fa riferimento al preventivo comunicato dall'impresa di distribuzione.

5.8 Deposito Cauzionale: Vedi punto 8.

5.9 Costo dell'Energia Elettrica

Il corrispettivo che il cliente si impegna a pagare per la fornitura di energia elettrica, per tutta la durata del contratto, è calcolato in base alle seguenti voci, costituenti il costo dell'energia elettrica:

- corrispettivo energia e dispacciamento (componente PE e PD espresso in cent€/kWh);
- corrispettivo per la commercializzazione della vendita (componente PCV, espressa in € / anno);
- oneri di sistema (espressa in parte fissa, € / anno, ed in parte variabile €/kWh);
- servizi di rete (espressa in una parte variabile, € / kWh, ed in una parte fissa €/anno);
- potenza impegnata (componente QP espressa in € / KW * anno);
- perdite di rete (pari al 10,4% per gli utenti in BT);
- imposte.

A. FIX 12 MESI DOMESTICO

VEDI "ALLEGATO A"

B. FIX 12 MESI ALTRI USI

VEDI "ALLEGATO A"

C. PUN (Prezzo unico nazionale su base mensile) + SPREAD

VEDI "ALLEGATO A"

6. Fatturazione e pagamento

6.1 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di somministrazione congiunta, ENERBI Srl avrà facoltà di inviare al Cliente un'unica fattura per entrambi i beni (energia elettrica e gas). La periodicità di fatturazione in caso di somministrazione congiunta sarà di regola bimestrale, salvi i casi di seguito descritti che comportino una periodicità mensile.

6.2 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alle Delibere ARERA, con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiore 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di mancata fatturazione con la periodicità sopra indicata CI.ES. riconoscerà al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a € 30.00 (euro trenta/00).

6.3 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica avverrà, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alle Delibere ARERA, con frequenza almeno bimestrale per i Clienti con potenza disponibile non superiore a 30kW e almeno una volta al mese per i Clienti con potenza disponibile superiore a 30 kW.

6.4 Il cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la somministrazione di gas nei seguenti casi: a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in conto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) qualora a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore; c) qualora a causa di una o più mancante letture, al Cliente dotato di un contatore accessibile richiesto il pagamento di un conguaglio.

6.5 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la somministrazione dell'energia elettrica nel caso in cui l'importo della fattura di conguaglio sia superiore al 25% dell'addebito medio delle fatture in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio.

6.6 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture con una delle seguenti modalità: presso gli uffici postali, con l'addebito delle vigenti commissioni; domiciliando l'utenza presso il proprio istituto bancario o ufficio postale, con pagamento diretto in c/c. il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato, secondo le modalità ed entro la data di scadenza indicata nelle stesse. Comunque il termine di pagamento non sarà inferiore a 20 giorni dalla loro data di emissione. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di ENERBI, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.

7. Oneri fiscali

7.1 Sono a carico del Cliente le imposte sui consumi, l'eventuale addizionale regionale e l'IVA.

8. Garanzia

8.1 Ai Clienti energia elettrica, nonché ai Clienti gas con consumi inferiori a 5000 mc/anno, non verrà richiesto deposito cauzionale, a condizione che attivino il pagamento tramite domiciliazione bancaria o postale, e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento.

8.2 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di cui al punto che precede, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, ENERBI ha facoltà di richiedere, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi.

- Per la somministrazione di gas: € 25,00 per i Clienti con consumo fino a 500 mc/anno; € 77,00 per i Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, per i Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

- Per la somministrazione di energia elettrica: € 11,50 per ogni KW di potenza contrattualmente impegnata sia per i Clienti domestici; €15,50 per ogni KW di potenza contrattualmente impegnata per i Clienti non domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 KW; importo pari alla stima dei consumi di un periodo di fatturazione per i Clienti non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 KW.

8.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da ENERBI per tutta la durata del contratto e restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto. ENERBI restituirà al Cliente anche gli interessi legali maturati.

9. Recesso

9.1 ENERBI potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta, in ogni caso salvo un preavviso pari a 6 mesi.

9.2 Ai sensi della Delibera n. 144/07 e successive modifiche ed integrazioni il recesso da parte del Cliente può essere esercitato:

1. nel caso di Cliente finale domestico o ove il recesso possa essere esercitato al fine di cessare la fornitura, con un preavviso di mesi 1
2. nel caso di Cliente finale non domestico con consumi annui non superiori a 200 000 mc/anno, in caso di fornitura di gas, nonché alimentato in bassa tensione, in caso di fornitura di energia elettrica, con preavviso di mesi 1.

Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

10. Reclami

10.1 Eventuali reclami potranno essere effettuati utilizzando l'apposito modulo, consegnato al Cliente l'atto della richiesta di somministrazione e sempre reperibile sul sito www.enerbi.it nonché richiedibile agli uffici.

11. Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

11.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3.5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore, vale a dire il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio, sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo.

11.2 In caso di mancato pagamento ENERBI intimerà al cliente mediante lettera raccomandata e/o posta certificata di pagare entro il termine di 15 giorni dall'invio della stessa, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, si potrà sospendere immediatamente la somministrazione ed agire in ogni competente sede per la tutela dei propri interessi. Nella diffida saranno indicate anche le modalità di comunicazione da parte del Cliente dell'avvenuto pagamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della

somministrazione. ENERBI potrà richiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento. In difetto di pagamento entro il suddetto termine si potrà sospendere la somministrazione senza dilazione né ulteriore avviso.

Si potrà sospendere la somministrazione anche senza preavviso, a motivo di accertare appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

In ogni caso, la fornitura non potrà essere sospesa nei seguenti casi: a) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della fattura, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato a ENERBI, nei termini e con le modalità indicate dalla stessa, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultima per causa non imputabile al Cliente; b) ove il corrispettivo dovuto e non versato dal Cliente sia inferiore o uguale all'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale; c) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi; d) per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel contratto; e) per mancata sottoscrizione del contratto di somministrazione.

Il Cliente è tenuto a comunicare gli avvenuti pagamenti, se successivi ai solleciti di cui ai punti precedenti, inviandone la comprova, a mezzo fax e/o email, ai recapiti e nei termini indicati nella suddetta comunicazione scritta. Nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione, qualora ne sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 10 giorni dalla riduzione di potenza senza l'effettivo pagamento e/o la comunicazione dello stesso nei termini suddetti, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

11.3 Il contratto si risolverà di diritto, su semplice dichiarazioni di ENERBI, ai sensi dell'Articolo 1456 Cod. Civ. in caso di:

- a) ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una fattura mensile;
- b) mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia di cui al precedente Art. 9;
- c) insolvenza, iscrizione nel registro dei protesti, deposito di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale, ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata, ovvero in caso di avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Cliente o alla cessazione dell'attività;
- d) mancata tempestiva effettuazione dei necessari interventi tecnici atti ad adeguare gli impianti del Cliente rispetto alle normative di settore;
- e) manomissione dei misuratori o delle apparecchiature per il controllo delle misure, la lettura e la trasmissione dei dati ovvero prelievo di energia elettrica e/o gas non misurati, anche se ad opera di terzi.

12. Esclusiva

12.1 Per tutto il periodo di efficacia del contratto il Cliente non potrà approvvigionarsi da terzi per soddisfare il proprio fabbisogno.

13. Confidenzialità

13.1 Ciascuna Parte non utilizzerà o rivelerà a terzi le informazioni confidenziali riguardanti gli affari o le attività dell'altra Parte (ivi inclusi l'oggetto e i termini del contratto) cui avrà accesso nell'esecuzione del contratto ad eccezione di rivelazioni: a) consentite per iscritto dell'altra Parte; b) effettuate in adempimento di obblighi di legge, di un regolamento di una borsa valori o di un ordine di una pubblica autorità; ovvero necessarie, a tale Parte o a società del rispettivo gruppo di appartenenza, per l'esecuzione del contratto.

14. Variazioni e dichiarazioni

14.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, si potrà sospendere la somministrazione o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza richiedendo, se del caso, documentazione integrativa.

14.2 Quando il Cliente è un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del amministratore.

14.3 Se il Cliente che sottoscrive il contratto di somministrazione non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura, egli con la sottoscrizione dello stesso, sotto la propria responsabilità, dà atto che il proprietario ha dato il proprio assenso all'attivazione della fornitura

15. Limitazione di responsabilità

15.1 In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione, nonché alle attività relative ai servizi di dispacciamento, trasporto e distribuzione, ENERBI Srl non assume alcuna responsabilità, sia a monte che a valle del PDR e/o POD e, in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del Cliente.

15.2 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti di ENERBI Srl per i casi in cui si verificano delle interruzione dell'erogazione o delle variazioni di pressione/tensione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale avverso da circostanze comunque imputabili a soggetti terzi. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a ENERBI Srl di garantire modalità alternative di somministrazione.

16. Elezione di domicilio e foro competente

16.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all'indirizzo di fornitura.

16.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Nola.

ENERBI Srl
L'amministratore

L'Utente